



Capitolato Speciale di Appalto per la fornitura di fascette di identificazione della fauna selvatica per ungulati, in materiale polimero flessibile, con chiusura inviolabile a pressione manuale, sistema datario con l'asportazione dell'appendice del Mese e del Giorno, inalterabile e irripetibile, colore giallo o arancio, numerate progressivamente e con dicitura "SEDE TERRITORIALE DI (Belluno, Treviso, Verona o Vicenza) - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO", conferito mediante affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020 modificato con L. 108/2021 tramite il sistema di intermediazione telematica denominato "APPTTEL ", acronimo di "Appalti Telematici", (di seguito per brevità anche solo "Sistema" o "APPTTEL").

CIG: YF83A6C72E

PREMESSA

I vigenti regolamenti prevedono che i soggetti di ungulati appartenenti alla fauna selvatica oggetto di prelievo autorizzato e/o oggetto di selezione o di controllo debbano essere marcati immediatamente dopo l'abbattimento, tramite l'apposizione di fascette inamovibili dotate di un sistema datario che preveda l'asportazione del mese e del giorno.

Con il presente affidamento si provvede a garantire, a seguito del riordino organizzativo conseguente all'attuazione della DGR n. 1079/2019, nonché della DGR 571/2021 con la quale sono state individuate le Direzioni e le Unità Organizzative in attuazione dell'art 9 della L.R. 54/2012, la dotazione di fascette per ungulati per le Strutture territoriali, secondo le esigenze quali/quantitative avanzate dalle stesse Strutture.

1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento è la fornitura complessiva di **10.000 fascette** di identificazione della fauna selvatica per ungulati, in materiale polimero flessibile, con chiusura inviolabile a pressione manuale, sistema datario con l'asportazione dell'appendice del Mese e del Giorno, inalterabile e irripetibile, colore giallo o arancio, numerate progressivamente e con dicitura come segue:

SEDE TERRITORIALE DI BELLUNO - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO" numerate da 1 a 3.000

SEDE TERRITORIALE DI TREVISO - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO" numerate da 1 a 5.000

SEDE TERRITORIALE DI VERONA - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO" numerate da 1 a 1.000

SEDE TERRITORIALE DI VICENZA - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO" numerate da 1 a 1.000

Dovranno essere previste le consegne presso le sedi territoriali di Belluno, Verona, Vicenza, e Treviso.

2 - PRESTAZIONI

Ai fini del presente affidamento, si richiedono le seguenti prestazioni:

- fornitura di fascette di identificazione della fauna selvatica per ungulati, in materiale polimero flessibile, con chiusura inviolabile a pressione manuale, sistema datario con l'asportazione dell'appendice del Mese e del Giorno, inalterabile e irripetibile, colore giallo o arancio, numerate progressivamente e con indicazione della Sede territoriale come specificato al punto 1;
- consegna dei lotti alle diverse sedi territoriali.

3 - CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo posto a base d'asta, al netto dell'IVA e soggetto a ribasso, ammonta ad € 13.000,00 (Euro tredicimila,00=).

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale carico dell'Affidatario.

L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell'Amministrazione regionale – Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

L'Affidatario ha facoltà di chiedere alla Stazione Appaltante il versamento di un'anticipazione del corrispettivo nel limite e con le modalità stabilite dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria della fattura e dei relativi documenti allegati, in seguito alla verifica di conformità della prestazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui nel corso del contratto emergano inadempienze contrattuali fino alla definizione della vertenza.

La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui all'allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013. Ai fini dell'emissione della predetta fattura il CODICE UNIVOCO è WF733I della Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con sede in I-30172 Venezia-Mestre VE, via Torino, 110 Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279; la fattura dovrà recare la seguente descrizione: «Fornitura di fascette di identificazione della fauna selvatica per ungulati, in materiale polimero flessibile, con chiusura inviolabile a pressione manuale, sistema datario con l'asportazione dell'appendice del Mese e del Giorno, inalterabile e irripetibile, colore giallo o arancio, numerate progressivamente e con dicitura "SEDE TERRITORIALE DI (Belluno, Treviso, Verona o Vicenza) - PRELIEVO UNGULATO AUTORIZZATO"- (Codice CIG YF83A6C72E).»

4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, che verrà stipulato secondo le modalità previste dalla piattaforma di e-procurement della Regione del Veneto "APPTTEL", conformemente a quanto prescritto dall'articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, avrà durata dalla data di stipula del contratto sino al regolare completamento delle prestazioni concordate e rese, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, salvo proroghe motivatamente concordate con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50 del 2016.

La fornitura dovrà essere completata, con consegna presso le sedi territoriali entro il giorno 30 giugno 2023, con facoltà della Ditta, su indicazione della Stazione Appaltante, di provvedere, in

anticipo rispetto al predetto termine, a consegne parziali rispetto alla fornitura complessiva, nell'ambito e nei limiti di ciascun lotto e sub-lotto.

5- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

6. REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;
- abilitazione del Candidato alla piattaforma di e-procurement della Regione del Veneto "APPTTEL".

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

10. TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione l'Offerente dovrà - a pena di esclusione dalla procedura - dichiarare la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa

interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

12 - GARANZIA DEFINITIVA (non dovuta in caso di miglioramento del prezzo offerto)

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi del citato art. 103 del Codice degli appalti, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la suddetta garanzia. L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato nel provvedimento di aggiudicazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

13. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

14. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del D. Lgs 50/2016 l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti dell'aggiudicatario.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell'articolo 81 del Codice.

15 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

16. CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 113 bis, c. 4 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto il Contraente sarà tenuto a versare una penale pari all'1/1000 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non preventivamente comunicato e autorizzato, rispetto a quanto indicato nel contratto.

Il RUP provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Si prescinde dall'applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica autorizzazione scritta alla variazione del tempo di esecuzione della specifica prestazione.

In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, se prevista, da parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio sono contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e inviati a mezzo posta elettronica certificata all'Aggiudicatario. Quest'ultimo deve far pervenire le proprie controdeduzioni entro i 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Responsabile del Procedimento applicherà le penali previste.

L'importo della penale viene trattenuto in sede di pagamento delle fatture relative al periodo cui la stessa si riferisce, dietro emissione di regolare nota di credito da parte dell'aggiudicatario, salvo altra modalità da concordarsi fra le parti.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto. In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive;
- g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- l) qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- m) l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
- n) mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

o) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

I casi di cui ai precedenti commi si intendono quali clausola risolutiva espressa, pertanto la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione del Veneto darà per iscritto all'affidatario, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni altra grave inadempienza, diverse da quelle sopra indicate, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'appaltatore per presentare le proprie controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno dell'affidatario, con addebito delle relative spese.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

L'affidatario è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

a. utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

b. eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;

c. assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG);

d. comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

19. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e/o collaboratore.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014,

20. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto approvato con DGR n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti, pena la risoluzione del contratto.

21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento 2016/679/UE - GDPR "General Data Protection Regulation".

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali relativi alle imprese partecipanti che verranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento in oggetto e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR "General Data Protection Regulation" pubblicata nella sezione "Privacy" del sito: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>.

23. SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

24. RINVIO AL CODICE APPALTI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari della trattativa diretta si applicano le specifiche tecniche piattaforma di e-procurement della Regione del Veneto "APPTEL", nonché trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

25. NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dell'appalto, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

26 - STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria– via Torino, 110 – 30172 Venezia VE;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dott. Pietro Salvadori;
Punti di contatto: Zanotto Francesco PO Sede territoriale di Vicenza tel.+390444337856 mob. +393456101103 e-mail francesco.zanotto@regione.veneto.it.